Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 6 novembre 1924** **Numero 259**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria · *A. Boffi.* — Ancona · *G. Focola* — Aquila · *F. Agnelli.* — Arezzo · *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno · *Ugo Censori.* — Avellino · *C. Leprini.* — Bari · *Fratelli Favia.* — Belluno · *S. Benetta.* — Benevento · *E. Podio.* — Bergamo · *Anonima libraria italiana.* — Bologna · *L. Cappelli.* — Bolzano · *L. Trevisini.* — Brescia · *E. Castoldi.* — Cagliari · *G. Carta.* — Caltanissetta · *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Caserta · *F. Abussi* — Catania · *G. Giannotta.* — Catanzaro · *G. Mazzocco.* — Chieti · *E. Piccirilli.* — Como · *C. Nani e C.* — Cosenza · *L. Luberto.* — Cremona · *E. Rastelli.* — Cuneo · *G. Salomone.* — Ferrara · *Taddei Soati.* — Firenze · *M. Mozzon.* — Fiume · *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia · *G. Pilone.* — Forlì · *G. Archetti.* — Genova · *Anonima libraria italiana.* — Girgenti · (*). — Grosseto · *F. Signorelli.* — Imperia · *S. Benedusi.* — Lecce · *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno · *S. Belforte e C.* — Lucca · *S. Belforte e C.* — Macerata · *R. Franceschelli.* — Mantova · *G. Mondovì.* — Massa Carrara · *A. Zannoni.* — Messina · *G. Principato.* — Milano · *Anonima libraria italiana.* — Modena · *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli · *Anonima libraria italiana.* — Novara · *R. Guaglio.* — Padova · *A. Draghi.* — Palermo · *O. Fiorenza.* — Parma · *D. Vannini.* — Pavia · *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia · *N. Simonelli.* — Pesaro · *C. G. Federici.* — Piacenza · *V. Porta.* — Pisa · *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola · *E. Schmidt.* — Potenza · (*) — Ravenna · *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria · *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia · *L. Bonvicini.* — Roma · *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo · *G. Marin.* — Salerno · *P. Schiavone.* — Sassari · *G. Ledda.* — Siena · *Libreria San Bernardino.* — Siracusa · *G. Greco.* — Sondrio · *Zarucchi.* — Spezia · *A. Zacutti.* — Taranto · *Fratelli Filippi.* — Teramo · *L. d'Ignazio.* — Torino · *F. Casanova e C.* — Trapani · *G. Banci.* — Trento · *M. Disertori.* — Treviso · *Longo e Zoppelli.* — Trieste · *L. Cappelli.* — Udine · *Carducci.* — Venezia · *S. Serafin.* — Verona · *R. Cabianca.* — Vicenza · *G. Galla.* — Zara · *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVII — SESSIONE 1924

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per mercoledì 12 novembre 1924, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.
2. Sorteggio degli Uffici.

Discussione dei disegni di legge:

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1923, n. 3147, con il quale piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Francia, concluso mediante scambio di note in data 12 settembre 1919 fra il Ministro francese degli affari esteri ed il Regio ambasciatore d'Italia in Parigi per regolare alcune questioni pendenti che concernono gli interessi francesi e quelli italiani in Africa e precisamente: la rettifica di frontiera fra la Tripolitania e la Tunisia, il trattamento fiscale dei contratti di vendita immobiliare in Tunisia, il regime delle scuole italiane in Tunisia, gli infortuni sul lavoro in Tunisia, il collegamento delle ferrovie coloniali italiane e francesi, le tariffe e le condizioni di trasporto su tali ferrovie, la fornitura di fosfati tunisini all'Italia (38).

4. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (6 e 6-*bis*).

5. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (9 e 9-*bis*).
6. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (14 e 14-*bis*).
7. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (12 e 12-*bis*).
8. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (13 e 13-*bis*).
9. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (4 e 4-*bis*).
10. Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (5 e 5-*bis*).
11. Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (7 e 7-*bis*).
12. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (8 e 8-*bis*).
13. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (10 e 10-*bis*).
14. Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (11 e 11-*bis*).
15. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (15 e 15-*bis*).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1683.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 3287.

Regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri straordinari delegati al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 25 giugno 1913, n. 785;
Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1953;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare la vigilanza sulle pellicole cinematografiche, siano esse prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate nell'interno del Regno quanto se destinate ad essere esportate, giusta l'annesso schema di regolamento che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per tutte le pellicole contemplate nell'articolo precedente resta fermo l'obbligo del pagamento della tassa di revisione di cui all'art. 2 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1953.

Art. 3.

Chiunque fa rappresentare pellicole cinematografiche che non siano state in tutto, o in parte sottoposte alla revisione è punito con l'ammenda da L. 100 a 1000, e con l'arresto fino ad un mese.

In caso di recidiva nello stesso reato, la pena è dell'ammenda da L. 200 a L. 2000 e dell'arresto da tre giorni ad un mese.

Il contravventore, nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, è tenuto altresì a versare all'erario dello Stato una somma, pari al quintuplo della tassa di revisione della pellicola, dovuta ai sensi dell'art. 2.

In caso di recidiva la somma è uguale al decuplo.

Chiunque fa rappresentare pellicole cinematografiche in tutto o in parte vietate è punito con la multa da L. 1000 a L. 10,000 e con la detenzione da dieci giorni ad un mese.

Chiunque esporta o tenta di esportare pellicole all'estero, che non abbiano preventivamente ottenuto il nulla osta della censura, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 e con l'arresto fino ad un mese.

La pena è della multa da L. 2000 a L. 10,000 e della detenzione da dieci giorni ad un mese se le pellicole esportate siano state in tutto o in parte vietate dalla censura.

Art. 4.

E' punito con le pene stabilite dall'art. 285 del Codice penale:

1° Chiunque contraffà il nulla osta per la rappresentazione in pubblico di pellicole cinematografiche, rilasciato a termini della presente legge e del relativo regolamento;

2° Chiunque altera, in qualsiasi modo, documenti veri della specie suindicata al fine di riferirli a pellicole in tutto, o in parte, diverse da quelle per le quali furono rilasciati;

3° Chiunque fa uso di nulla osta contraffatti o alterati, o li rimette ad altri perchè ne faccia uso.

Alle pene di cui sopra si aggiunge in ogni caso, la multa da L. 500 a L. 5000.

Art. 5.

Ogni disposizione contraria o comunque non conforme alle disposizioni del presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI —
OVIGLIO — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 36. — GRANATA.

REGOLAMENTO

PO I.

Art. 1.

Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel Regno se prima non sia stata sottoposta a revisione da eseguirsi mediante la integrale proiezione cinematografica della pellicola presso il Ministero dell'interno (salvo il disposto dell'art. 8) e non abbia ottenuto il relativo nulla osta.

Sono sottoposte a tale obbligo anche le pellicole destinate alla esportazione.

Qualora di una stessa pellicola esistano più esemplari, è sufficiente la proiezione di uno solo, purchè gli altri siano ad esso identici.

Art. 2.

Nessuna pellicola cinematografica destinata alla rappresentazione nel Regno potrà essere ammessa alla revisione di cui all'articolo precedente, se non sia stato sottoposto al preventivo esame di cui all'art. 9 il relativo copione o scenario, e se il soggetto in esso descritto non sia stato in massima riconosciuto rappresentabile.

Il copione dovrà contenere una descrizione del soggetto ed essere presentato in doppio esemplare con domanda redatta su competente carta da bollo all'Ufficio centrale di revisione cinematografica. La Ditta, a tutto suo rischio, ha facoltà di presentare il copione contemporaneamente alla domanda di nulla osta per la revisione della pellicola.

Non è richiesta la presentazione del copione, a scopo di revisione preventiva, per le pellicole di attualità e per quelle di carattere istruttivo che riproducano:

a) sports, monumenti, opere d'arte, città, paesaggi;

b) vite e costumi di popoli, fatti della storia naturale, fenomeni ed esperimenti scientifici;

c) lavorazioni agricole, impianti ed esercizi industriali.

Art. 3.

Il nulla osta per le pellicole da rappresentarsi in pubblico non può essere rilasciato quando si tratti della riproduzione:

a) di scene, fatti e soggetti offensivi del pudore, della morale, del buon costume e della pubblica decenza;

b) di scene, fatti e soggetti contrari alla reputazione ed al decoro nazionale e all'ordine pubblico, ovvero che possano turbare i buoni rapporti internazionali;

c) di scene, fatti e soggetti offensivi del decoro o del prestigio delle istituzioni o autorità pubbliche, dei funzionari ed agenti della forza pubblica, del Regio esercito e della Regia armata, ovvero offensivi dei privati cittadini, e che costituiscano, comunque, l'apologia di un fatto che la legge prevede come reato e incitino all'odio tra le varie classi sociali;

d) di scene, fatti e soggetti truci, ripugnanti e di crudeltà, anche se a danno di animali, di delitti e suicidi impressionanti; di operazioni chirurgiche e di fenomeni ipnotici e medianici, e, in generale, di scene, fatti e soggetti che possano essere di scuola e incentivo al delitto.

Art. 4.

Il nulla osta per le pellicole destinate all'esportazione non può essere rilasciato quando si tratti di scene, fatti e soggetti che possano compromettere gli interessi economici e politici, il decoro ed il prestigio della nazione, delle istituzioni od autorità pubbliche, dei funzionari ed agenti della forza pubblica, del Regio esercito e della Regia armata od ingenerare, all'estero, errati e dannosi apprezzamenti sul nostro Paese, oppure turbare i buoni rapporti internazionali.

Art. 5.

La domanda per ottenere il nulla osta deve essere presentata al Ministero dell'interno (Servizio di revisione cinematografica) insieme con la pellicola da rivedere e deve essere redatta in due esemplari, uno dei quali munito della prescritta marca da bollo su modello conforme all'allegato *A*.

La marca da bollo deve essere annullata o dal ricevitore del registro, prima che la domanda sia firmata, ovvero dall'interessato, mediante la scritturazione della data in tutte lettere.

Quando la descrizione nella domanda del soggetto trattato nella pellicola importi l'impiego di più fogli, su ciascun foglio deve corrispondersi la prescritta tassa di bollo.

La domanda deve essere fatta per conto e in nome della Ditta fabbricante e importatrice da chi legalmente la rappresenta.

Le ditte estere devono stabilire nel Regno una sede secondaria ed una legale rappresentanza, assoggettandosi alle norme stabilite nell'art. 230 e seguenti del Codice di commercio. L'adempimento di tali obblighi deve essere dimostrato mediante esibizione di certificato notarile o della cancelleria del Tribunale.

Il rappresentante legale della Ditta risponderà dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

I due esemplari della domanda debbono essere identici e contenere:

a) l'indicazione della Ditta richiedente, della sua sede, nonchè il nome e domicilio del suo rappresentante;

b) l'indicazione del titolo, della marca di fabbrica e della lunghezza in metri della pellicola;

c) la particolareggiata descrizione dei titoli, sottotitoli e delle scritture comprese nella pellicola, nello stesso ordine con cui si susseguono in questa, in guisa che tutto corrisponda esattamente alla produzione cinematografica;

d) la dichiarazione che la pellicola viene presentata per la prima volta alla censura.

I titoli, sottotitoli e le scritture, tanto sulla pellicola, quanto sugli esemplari della domanda debbono essere in corretta lingua italiana.

Possono tuttavia essere espressi in lingua straniera, purchè riprodotti fedelmente e correttamente anche in italiano.

Art. 6.

La Ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la rappresentabilità di pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole stesse, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quello per il quale il nulla osta medesimo venne rilasciato.

Art. 7.

La tassa per la revisione dei copioni e quella dovuta per ogni metro della lunghezza dichiarata della pellicola da rivedere devono essere versate o direttamente presso l'Ufficio del registro (manomorta e concessioni governative) in Roma, ovvero, a spese della parte, mediante vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo.

Il ricevitore rilascia, nell'uno e nell'altro caso, speciale quietanza.

Questa deve essere presentata unitamente alla domanda di cui all'art. 5 e conservata negli atti del Ministero.

Qualora si accerti, mediante misurazione, che la lunghezza della pellicola è maggiore di quella dichiarata, la revisione resta sospesa fino a quando l'interessato non dimostri di aver versato il supplemento di tassa presso l'Ufficio del registro. Il pagamento della tassa dà diritto ad una sola revisione in prima istanza e in grado di appello.

Le pellicole destinate all'esportazione, anche quando siano presentate in più esemplari, a norma dell'art. 1, sono soggette ad una sola tassa di revisione.

Art. 8.

La revisione viene eseguita secondo l'ordine di presentazione delle domande, salva la precedenza alle pellicole che riproducono avvenimenti di attualità o che siano riconosciute di carattere istruttivo, ai sensi dell'art. 2.

Per le pellicole di attualità, in casi di particolare urgenza, il Ministero può delegare, di volta in volta, i Prefetti del Regno a rilasciare il nulla osta per la rappresentanza in tutto il Regno.

Tale nulla osta non può essere concesso se non dopo la revisione integrale della pellicola che deve essere fatta dal Prefetto, a spese del richiedente, o da un suo delegato al quale deve essere esibita la domanda, a norma dell'art. 5, e la prova dell'effettuato pagamento.

Qualora il pagamento si faccia mediante vaglia, in luogo della quietanza del ricevitore, basta consegnare al Prefetto il vaglia intestato al ricevitore del registro di Roma.

Anche in caso di delegazione da parte del Ministero la revisione della pellicola resta sospesa sino all'effettuato pagamento del supplemento di tassa, ove si accerti che la lunghezza sia maggiore di quella dichiarata.

Il Prefetto informa il Ministero dei provvedimenti adottati in seguito alla delegazione e gli rimette l'esemplare della domanda non bollata.

Art. 9.

L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole sono affidati a singoli funzionari di 1ª categoria dell'Amministrazione dell'interno appartenenti alla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Nei casi in cui sia stato delegato il Prefetto a termini dell'articolo precedente, la revisione è affidata ad un funzionario di Pre-

fettura di grado non inferiore a consigliere (o facente funzione di consigliere).

Gli interessati non possono assistere alla revisione.

Art. 10.

Il revisore deve dichiarare per iscritto, sull'esemplare della domanda non bollato, se il nulla osta possa essere concesso, ovvero se debbano essere soppresse determinate parti della pellicola riveduta; o alcuni titoli, sottotitoli o scritture contenute in essa. In quest'ultimo caso, dopo che dagli interessati saranno state praticate tali soppressioni, la pellicola dovrà essere ripresentata al Ministero per il controllo.

Il nulla osta viene concesso dal Ministero dell'interno, o puramente e semplicemente, ovvero sotto condizione che siano soppresse determinate parti, o variati dei titoli ed è rilasciato sull'esemplare bollato della domanda.

Del provvedimento totalmente o parzialmente negativo e dei motivi di esso l'Ufficio di revisione fa prendere visione all'interessato, il quale, in prova dell'avuta comunicazione, appone la data e la firma sull'esemplare della domanda di cui al 1° comma.

E' in facoltà dell'interessato di ottenere, previa presentazione di regolare domanda in carta da bollo, duplicati di nulla osta, esibendo appositi modelli conformi all'allegato *B*, con le prescritte marche da bollo da due lire annullate a cura dell'Ufficio del registro, ovvero muniti del bollo straordinario equivalente.

Nel caso di duplicati di nulla osta composti di più fogli, la tassa di bollo deve essere corrisposta su ciascun foglio.

Art. 11.

Contro il diniego del nulla osta ministeriale o prefettizio, ovvero contro le condizioni dal medesimo apposte, è ammesso ricorso al Ministero per un nuovo esame entro il termine di trenta giorni da quello della comunicazione di cui all'articolo precedente.

Salvo che l'interessato non dichiari per iscritto di rinunciare alla facoltà di ricorrere, la pellicola cinematografica non sarà restituita che dopo l'esito del ricorso o dopo trascorso il termine per ricorrere.

La tassa di cui all'art. 7 sarà sempre trattenuta qualunque sia l'esito della domanda presentata per ottenere il nulla osta.

Art. 12.

Il Ministero decide definitivamente sul ricorso in seguito a nuova revisione della pellicola da parte di una Commissione di appello composta:

a) dei tre capi di divisione addetti alla Direzione generale di pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;

b) di un magistrato;

c) di una madre di famiglia;

d) di un pubblicista;

e) di un professore.

In caso di assenza o di impedimento, i capi di divisione sono sostituiti dai capi di sezione in linea di anzianità.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), di cui uno titolare ed uno supplente per ciascuna categoria, sono nominati con decreto del Ministero dell'interno, durano in carica un anno, e possono essere confermati soltanto per un altro anno.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione basta la presenza di cinque componenti e quando essi siano sei, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

I Commissari che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti di ufficio.

Il Ministero può in ogni momento provvedere alla sostituzione di quei membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) che per qualsiasi motivo siansi resi meno idonei o incompatibili con le funzioni ad essi attribuite.

Non può far parte della Commissione il funzionario che già si è pronunciato come revisore della pellicola in primo grado.

A ciascuno dei membri della Commissione d'appello che non sia funzionario dello Stato spetta a carico dell'erario una indennità di L. 10 per ciascuna ora di revisione, e per non più di cinque ore giornaliere.

Ai revisori ed ai componenti della Commissione d'appello che siano funzionari dello Stato spetteranno le competenze ed i compensi che saranno consentiti dalle disposizioni generali.

I revisori ed i componenti la Commissione di appello hanno il diritto di accedere in qualunque ora nei locali dove si danno spettacoli cinematografici, purchè siano muniti di apposita tessera rilasciata dal Ministero dell'interno.

Art. 13.

Un impiegato della Direzione generale della pubblica sicurezza sarà destinato con decreto del Ministero ad esercitare la funzione di segretario della Commissione.

Il medesimo curerà l'accettazione delle domande di revisione delle pellicole e dei copioni, che, progressivamente, in ordine cronologico annoterà in distinti registri, nonchè l'accettazione dei duplicati di nulla osta di cui all'art. 11; sarà il consegnatario del materiale e degli atti tutti concernenti l'ufficio di revisione.

Art. 14.

Il Ministero può in qualunque momento, sia di propria iniziativa, sia a seguito di reclamo di autorità, di enti pubblici, di privati o ad istanza di rappresentanze diplomatiche, richiamare le pellicole, anche se munite di nulla osta, ed ordinarne una revisione straordinaria innanzi alla Commissione di appello.

Art. 15.

Le pellicole vietate, che, in seguito a cambiamenti o sostituzioni di parti, vengono presentate a nuova revisione, debbono essere corredate, oltre che dalla domanda di cui all'art. 5, anche da una particolareggiata descrizione delle scene e delle didascalie soppresse, aggiunte o modificate, e dalla ricevuta attestante il pagamento di una nuova tassa di revisione.

CAPO II.

Della rappresentazione in pubblico e dell'esportazione.

Art. 16.

Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico, ha l'obbligo di assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.

Egli deve altresì presentare tali nulla osta all'autorità di pubblica sicurezza ed esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica.

Art. 17.

L'autorità competente, prima di concedere la licenza prescritta dall'art. 65 della legge di pubblica sicurezza per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche deve porre attento esame ed accertare rigorosamente che detti manifesti non contengano nulla che sia in contrasto sia con le disposizioni di cui all'art. 3, sia con le eventuali condizioni apposte al nulla osta rilasciato dal Ministero.

Art. 18.

Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture di essa, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'ordine, senza l'autorizzazione del Ministero.

Di tale obbligo e, al caso, dell'autorizzazione ministeriale, deve farsi annotazione nel nulla osta.

Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda esattamente, in qualsiasi modo, a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico sarà considerata agli effetti del presente regolamento come mancante del nulla osta medesimo, salva l'eventuale applicazione delle disposizioni comminate dalla legge.

Qualora poi nelle infrazioni di cui sopra risulti la responsabilità delle Ditte editrici od importatrici per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, il Ministero, salve le pene comminate dalla legge e la eventuale revoca del nulla osta, potrà sospendere, per un periodo da determinarsi volta per volta, l'accettazione delle domande di revisione delle pellicole da parte di tali Ditte.

Le pellicole per le quali sia stato revocato come sopra il nulla osta, non potranno essere riammesse alla rappresentazione in pubblico se non in seguito a nuova revisione, previo nuovo integrale pagamento della relativa tassa.

Art. 19.

Il nulla osta per le pellicole destinate all'esportazione sarà rilasciato dal Ministero e verrà apposto sull'esemplare bollato dalla domanda relativa, da presentarsi in doppio esemplare, di cui uno in carta semplice, dagli interessati.

Le pellicole già sottoposte a revisione ed approvate per la rappresentazione nel Regno, sono esenti da una nuova revisione agli effetti della esportazione.

Chi esporta deve dichiarare alla dogana le pellicole esportate, allegandovi i rispettivi nulla osta. Nel caso di cui al precedente comma, è sufficiente allegare il nulla osta rilasciato pel Regno.

CAPO III.

Stabilimenti di produzione per pellicole per l'estero.

Art. 20.

Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche, ha l'obbligo di darne avviso per iscritto alla Regia prefettura competente per territorio, la quale rilascerà ricevuta della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

L'iscrizione dovrà essere rinnovata ogni anno dalle fabbriche in attività di produzione.

Lo stesso obbligo spetta a chiunque intenda importare pellicole cinematografiche destinate ad essere rappresentate nel Regno o ad essere riesportate, o eserciti comunque esportazione, compravendita o noleggio di pellicole cinematografiche.

I fabbricanti, gli importatori ed esportatori, in genere tutti coloro che esercitano comunque la compravendita o il noleggio di pellicole cinematografiche sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio e a fare in esso annotazioni dei singoli nulla osta o divieti, con l'indicazione della data e del numero.

I registri sono in carta da bollo conformemente è prescritto dalle leggi e devono essere vidimati ad ogni pagina dall'autorità locale di pubblica sicurezza; a semplice richiesta dovranno essere esibiti agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Nel caso di nulla osta condizionati, ovvero di nulla osta relativi a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da quella presentata alla revisione, dovrà esserne fatta immediata e chiara annotazione nel registro prescritto.

Art. 21.

Ogni ditta produttrice che intenda svolgere in luogo pubblico o aperto al pubblico azioni destinate ad essere riprodotte cinematograficamente, deve darne preventiva comunicazione scritta all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 22.

Oltre quanto è disposto dall'art. 48 della legge sulla pubblica sicurezza circa la produzione in pubblici spettacoli di fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14, negli stabilimenti di cui all'art. 20 non possono essere assunti minorenni per l'esecuzione di scene destinate alla rappresentazione cinematografica quando non abbiano ottenuto l'assenso scritto dai genitori o da chi ne fa le veci.

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 23.

Per l'acquisto di macchine e di altro materiale con destinazione stabile inerente al servizio di revisione cinematografica si provvederà con mandati diretti.

Art. 24.

In via transitoria e pel periodo dal 1° dicembre 1923 al 30 giugno 1924, ai funzionari di altre Amministrazioni dello Stato diverse dall'Amministrazione dell'interno componenti le Commissioni cinematografiche che hanno continuato a funzionare in base alle norme del precedente regolamento 22 aprile 1920, n. 531, verrà corrisposta l'indennità di cui all'art. 9 del regolamento stesso con imputazione sul capitolo 99 del bilancio dell'esercizio 1923-24.

CAPO V.

Della licenza per gli spettacoli cinematografici.

Art. 25.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, prima di concedere la licenza per gli spettacoli cinematografici a norma degli articoli 37 e 39 della legge di pubblica sicurezza, deve accertare, in base alla produzione dei necessari documenti, che il richiedente abbia la capacità di obbligarsi a termine del Codice civile e del Codice di commercio.

La licenza non dev'essere concessa a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza, o al vincolo dell'ammonizione o a chi è stato condannato alla pena della reclusione superiore a sei mesi per delitto contro la proprietà o contro il buon costume, ovvero a chi è stato condannato per resistenza o violenza all'autorità.

La licenza può inoltre essere negata a chi non sia in grado di provare la sua buona condotta, e può essere revocata quando l'esercente ha perduto siffatto requisito.

Art. 26.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può negare la concessione della licenza o revocare la concessione già fatta per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Art. 27.

La licenza per spettacoli cinematografici è strettamente personale e non può essere ceduta nè a titolo gratuito nè a titolo oneroso, nè può servire per più di un locale.

Qualora il titolare della licenza intenda affidare la gestione dello esercizio del cinematografo ad altra persona, sotto la di lui responsabilità e in di lui nome e per il di lui conto, deve farne dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza e presentare i documenti atti a provare che la persona stessa si trova nelle condizioni prescritte dall'art. 25 per la concessione della licenza.

Art. 28.

Qualora non siano osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento, il Ministero dell'interno può, secondo i casi, sospendere o revocare il nulla osta rilasciato alla pellicola, e l'autorità di pubblica sicurezza può sospendere per un determinato periodo da tre giorni a tre mesi o revocare la licenza di cui agli articoli 37 e 39 della legge di pubblica sicurezza, salvo le sanzioni penali.

Il Prefetto, per gravi ragioni d'ordine pubblico, può sospendere la rappresentazione di pellicole ancorchè munite di nulla osta, riferendone al Ministero dell'interno.

Nel caso in cui la licenza sia stata revocata non si può far luogo alla concessione di nuova licenza se non sia trascorso un anno.

La licenza revocata ad un coniuge non può, di regola, essere concessa all'altro coniuge, nè ai figli e agli ascendenti dell'esercente.

Art. 29.

Il presente regolamento va in vigore dal 1° luglio 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

N. . . . di protocollo. ALLEGATO *A*.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della pubblica sicurezza

Servizio di revisione cinematografica

Domanda di revisione.

Il sottoscritto . . . . residente a . . . . . legale rappresentante della Ditta . . . . con sede nel Regno a . . . . . . , domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione della pellicola intitolata . . . . della marca . . . dichiarando che la pellicola stessa (1)

Lunghezza { dichiarata metri . . . . / accertata metri . . . . }

. . . . , li . . . . 192. .

firma

. . . .

(1) Aggiungere le parole: viene per la prima volta sottoposta alle revisioni, ovvero fu già sottoposta a revisione, ma è stata sostanzialmente modificata nella parte per cui non fu concesso il nulla osta.

Numero progressivo	Descrizione dei titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola (1).

Vista la quietanza n. . . . in data . . . . . del ricevitore del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. . . . ovvero visto il vaglia n. . . . dell'Ufficio . . . . . . intestato al ricevitore del registro di Roma pel pagamento della tassa di L. . .

Esaminata la pellicola;

Nulla osta per la rappresentazione a termini del decreto-legge . . . . e del relativo regolamento salvo il disposto dell'articolo 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituirne i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza l'autorizzazione del Ministero;

2° . . . .

Roma, li . . . . 19 . .

d'ordine del Ministro

. . . .

(1) I titoli, i sottotitoli e le scritture tanto nella pellicola quanto nella domanda debbono essere in corretta lingua italiana. Possono essere in lingua straniera, purchè riprodotti fedelmente e correttamente anche in lingua italiana.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

N. . . . di protocollo. ALLEGATO *B.*

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della pubblica sicurezza
Servizio di revisione cinematografica

TITOLO . . . .

Lunghezza { dichiarata metri . . . / accertata metri . . . }

Marca . . . .

Numero progressivo	Descrizione dei titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente nello stesso ordine che nella pellicola.

Si rilascia il presente nulla osta a termini dell'art. . . . del regolamento . . . . n. . . . e quale duplicato del nulla osta concesso il . . . . sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'ordine senza l'autorizzazione del Ministero.

2° . . . .

Roma, li . . . . 19 . .

d'ordine del Ministro

. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1684.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1675.

Estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 8 settembre 1922, n. 1360, relativo alle penalità per reati previsti dalle leggi sulle privative dei sali e tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 8 settembre 1922, n. 1360, che aumenta le penalità per reati previsti dalle leggi sulle privative dei sali e tabacchi, sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 199. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1685.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1671.

Contributo scolastico del comune di Parenzo.

N. 1671. R. decreto 25 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo che il comune di Parenzo è tenuto, ai sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, a corrispondere allo Stato per il Regio istituto magistrale è ridotto per il periodo 1° ottobre 1923-30 settembre 1924 a L. 8750; per

il periodo 1° ottobre 1924-30 settembre 1925 a L. 17,500; per il periodo 1° ottobre 1925-30 settembre 1927 a L. 26,250 annue. A decorrere dal 1° ottobre 1927 il contributo sarà corrisposto nella misura normale di L. 35,000.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione **1686.**

REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. **3291.**

Contributo scolastico dei comuni di Assisi, Baschi e Foligno.

N. 3291. R. decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che i comuni di Assisi, Baschi e Foligno della provincia di Perugia, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato rispettivamente in L. 34,723.66, 9641.34 e 81,703.59 col R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, vengono elevati a L. 38,303.66, 11,141.34 e 84,803.59 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1924.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 ottobre 1924.

Scioglimento del Consiglio comunale di Bondione (Bergamo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 ottobre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bondione, in provincia di Bergamo.

MAESTA'

In seguito alle dimissioni rassegnate da otto sui quindici consiglieri assegnati per legge al comune di Bondione, il prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo commissario, il quale ha avuto modo di rilevare la disorganizzazione dei servizi e la particolare ripartizione dei tributi dell'Ente.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la integrazione della rappresentanza elettiva e poichè, d'altro canto, appare necessario eliminare, con un periodo di gestione straordinaria, le deficienze ed irregolarità rilevate sul funzionamento dell'Amministrazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bondione, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Luigi Scandella è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1924.

Ammissione dell'industria della fabbricazione dei disinfettanti a base di cresolo e di cloroderivati del fenolo alle agevolezze consentite all'alcool adulterato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione dei disinfettanti a base di cresolo e di cloroderivati del fenolo è ammessa a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

Per il disinfettante a base di cresolo ad ogni ettolitro di spirito si dovranno aggiungere litri 5 di cresolo.

Il cresolo sarà fornito dalla ditta interessata e previamente verificato dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

La denaturazione dello spirito dovrà eseguirsi in presenza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria, i quali dovranno anche assistere all'aggiunta dello spirito così denaturato al miscuglio dei vari elementi costituenti il disinfettante.

Art. 3.

Per il disinfettante a base di cloroderivati del fenolo ad ogni ettolitro di spirito si dovranno aggiungere:

Chlorix (dimetilclorofenolo), kg. 5;
Sapone di olio di ricino di recente preparazione, kg. 5;
Acqua, kg. 10.

Il chlorix ed il sapone di olio di ricino saranno forniti dalla ditta interessata e previamente verificati dal Laboratorio chimico suddetto.

La denaturazione dovrà, come sopra, compiersi in presenza degli agenti della finanza.

Roma, addì 29 ottobre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 3 al 9 novembre 1924 è stata fissata in L. 446, rappresentanti 100 dazio nominale e 346 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 13)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	126809	230 —	*Vinazza* Elisa fu *Francesco*, minore, sotto la patria potestà della madre Caterina Roncallo fu Luigi, domiciliata a Mele (Genova).	*Vinassa* o *Vinazza* Elisa fu *Antonio-Francesco*, minore, ecc., come contro.
» »	72094 90012	95 — 235 —	Vanzetti *Giuseppina* fu Bernardino, minore, sotto la patria potestà della madre Colombetti Carolina di Michele, vedova in prime nozze di Vanzetti Bernardino e moglie in seconde nozze di Tola Antonio, domiciliata in Savona (Genova). La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Colombetti Carolina di Michele, vedova di Vanzetti Bernardino e moglie in seconde nozze, ecc., come sopra.	Vanzetti *Domenica-Giuseppina* fu Bernardino, minore, ecc., come contro. La prima rendita è con usufrutto vitalizio, come contro.
3.50 % 3.50 % mista »	562654 2681 5080	35 — 140 — 35 —	Tedeschi *Immacolata* fu Gaetano, domiciliata a Saracena (Cosenza).	Tedeschi *Filomena-Maria-Immacolata* fu Gaetano, domiciliata a Saracena (Cosenza).
3.50 % Cat. A	40812	45.50	Como *Guglielmo* fu Osvaldo, interdetto, sotto la tutela di Vittorio Conzani di Revignano, fu Galeazzo, domiciliato in Torino.	Como *Marcello* fu Osvaldo, interdetto, ecc., come contro.
5 %	15706 Polizza combattenti	20 —	*Tizzana* Alfredo fu Pasquale, domiciliato a Napoli.	*Tizzani* Alfredo fu Pasquale, domiciliato a Napoli.
3.50 %	175481	70 —	*Salbitani* Beniamino fu Pio, domiciliato in Palazzo San Gervasio (Potenza), vincolata.	*Salbitano* Beniamino fu Pio, ecc., come contro, vincolata.
5 %	248947	7125 —	Riccardi *Vittoria* di Guido, moglie di Donini Camillo di Agostino, domiciliata a Milano, vincolata.	Ricardi *Ortenzia-Clementina* detta *Vittoria* di Guido, moglie, ecc., come contro, vincolata.
»	125099	125 —	Bongiorno *Vincenza* e Giuseppina fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre De Bartoli Concetta fu Leonardo, vedova di Bongiorno Giuseppe, domiciliata a Marsala (Trapani).	Bongiorno *Leonida-Iolanda-Vincenzina* e Giuseppina fu Giuseppe, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.